



**CITTA' di ACERRA**  
**Provincia di Napoli**  
**(Medaglia d'oro al merito civile – DPR 17.06.1999)**  
**Viale della Democrazia n°21 – cap 80011**  
**(tel. 0815219215 – fax 0815219235)**

prot. Regione Campania 456070 del 18/07/2019

Regione Campania  
DG Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti  
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti- Napoli

Oggetto: Istanza proposta da SAPNA per il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs. 152/06 del sito di stoccaggio Pantano Acerra piazzola n. 2 - **integrazione del parere sfavorevole del Comune di Acerra per la seduta della conferenza dei servizi del 18.07.2019.**

Alla luce delle integrazioni documentali trasmesse da SAPNA con nota prot. 7127 del 17.7.2019, il Comune di Acerra, nel richiamare integralmente il parere sfavorevole già trasmesso, anche sotto l'aspetto urbanistico-edilizio, ribadisce che :

1. Il sito di stoccaggio in località Pantano non può essere considerato autorizzato con ordinanza commissariale n. 167/2015, come ritenuto da SAPNA.

Infatti, detta ordinanza commissariale è stata annullata dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato per carenza della prescritta valutazione di impatto ambientale ( cfr. sentenza Tar Campania Napoli n. 20692/2005, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4932/2017;

2. Né, come ritenuto da SAPNA, l'utilizzo del sito può essere considerato legittimamente autorizzato con ordinanza commissariale n. 395 del 13.10.2006, successivamente prorogata.

Infatti, anche detta ordinanza commissariale è stata annullata dal giudice amministrativo ( cfr. TAR Lazio –Roma n. 2698/2007), così come sono state annullate altre ordinanze commissariali ex art. 191 D.Lgs. 152/06 relative all'utilizzo eccezionale e temporaneo della piazzola n. 2 ( cfr, ad es., Tar Lazio-Roma n. 1797/09).

3. Né, infine è invocabile l'art. 29-*octies*, comma 2, lett.b), inconferentemente richiamato da SAPNA, in quanto detta norma disciplina il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, ma tale titolo autorizzatorio giammai è stato rilasciato per il sito di stoccaggio in località Pantano.

Pare superfluo sottolineare che non è rinnovabile un provvedimento non esistente.

4. La medesima richiesta di autorizzazione alla costruzione e gestione del sito ex art. 208 D.Lgs. 152/06, oggetto della conferenza di servizi, conferma che detta autorizzazione viene richiesta in quanto non esistente.

5. Anche a voler prescindere dalle considerazioni che precedono, l'istanza di l'autorizzazione ex art. 208 D.lgs. 152/06, oggetto della conferenza dei servizi, non puo' essere rilasciata in quanto:

5.1 -l'art. 208 D.Lgs. 152/06 tipizza il procedimento di autorizzazione e gestione degli impianti di gestione dei rifiuti quale autorizzazione preventiva, non conseguibile in sanatoria:

5.2 -l'art. 208 cit. impone, comunque, il preventivo favorevole esperimento del sub-procedimento di valutazione di impatto ambientale sull'intero sito. In attuazione del principio di globalità della valutazione di impatto ambientale non è possibile il *frazionamento* dell'impianto, quale quello proposto da SAPNA, relativo alla richiesta di autorizzazione della sola piazzola n. 2, senza

considerare, cioè, anche le altre piazzole, quali quelle confinanti, ancora illegittimamente occupate da circa 61.018 tonnellate di rifiuti ( cfr.ultimo monitoraggio allegato alla delibera di Giunta reginale del 289 del 24.6.2019). Inoltre, in sede di valutazione di impatto ambientale occorre considerare non solo l'impatto dell'intero sito di stoccaggio comprensivo di tutte le piazzole di cui è composto, ma anche l'*impatto cumulativo* con tutti gli altri impianti di gestione di rifiuti – ad iniziare dall'inceneritore-già autorizzati ed in corso di autorizzazione nella medesima località Pantano, oltre che con i rifiuti ancora stoccati sulle piazzole confinanti.

6. anche in considerazione del fatto che proprio la piazzola n. 2 è già stata in passato oggetto di incendio con illecita combustione, il Comune di Acerra non può non evidenziare l'ulteriore ragione a sostegno del proprio parere sfavorevole costituito dal mancato richiamo negli elaborati SAPNA di tutte le prescrizioni di natura tecnica ed anche finanziaria richiamate dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21.1.2019, recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*", nonché dalla mancata allegazione del *piano di sicurezza interna* prescritto dall'art. 2-bis L.L. 4.10.2008, n. 113, convertito in L. 1.12.2018, n. 132.

In ogni caso il comune di Acerra chiede di convocare il dirigente dell'ufficio V.I.A Regionale e di esibire il titolo abilitativo relativo alla piazzola n 2.

Alla regione Campania si chiede altresì adempimento degli obblighi di cui all'art 3 dell'accordo di programma sottoscritto all'atto dell'accensione del termovalorizzatore

**Sulla base di tali deduzioni, il Comune di Acerra esprime parere assolutamente sfavorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta.**

Il segretario generale  
Dirigente settore ambiente  
Avv. Maria Piscopo

